



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

*A tutti i gli aderenti alla
Far.Med. S.r.l.
Loro sede*

Circolare n.10 del 22/09/2017

DDL Concorrenza – Legge 124/2017

1. Il 29 agosto 2017 è definitivamente entrata in vigore la Legge 124/2017 che ha convertito il cd. “Decreto Concorrenza” con novità in tema di assicurazioni, professioni, credito e, per quanto interessa nella presente sede, farmacie.

Tra le misure per “incrementare” la concorrenza nella distribuzione farmaceutica riteniamo di segnalare le novità introdotte relativamente alla forma giuridica delle società titolari di farmacia, che da ora possono essere costituite anche sotto forma di **società di capitali** e quelle sulla **qualifica di socio**, che non necessariamente deve essere farmacista.

Per capire le novità è necessario un breve riferimento al sistema normativo fino ad oggi vigente.

In base all’art 7 L. 362/91 la titolarità della farmacia era riservata esclusivamente a persone fisiche, società di persone (S.n.c. o S.a.s.) e società cooperative a responsabilità limitata. La gestione in forma individuale o associata era riservata solo a farmacisti iscritti all’Albo provinciale. La legge n. 124/2017 è intervenuta con una radicale innovazione aggiungendo all’elenco le società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) e introducendo un nuovo limite secondo il quale le società di farmacisti possono controllare non più del **20% delle farmacie esistenti nella medesima regione o provincia autonoma**, abrogando di fatto il comma 4-bis, della legge 362/1991 che prevedeva il limite di 4 farmacie nella provincia in cui aveva sede la società.

E’ importante segnalare che il limite del 20% riguarda i soggetti titolari di farmacia (società) che detengono il controllo sia “diretto che indiretto” (società partecipate, controllate etc.).

2. L’estensione della gestione alle società di capitali ha avuto, come logica conseguenza, la modifica dei soggetti che possono assumere la qualità di socio.

La legge in esame è, pertanto, intervenuta modificando il comma 2 dell’art. 7 della Legge 362/1991, stabilendo che per poter rivestire la qualifica di socio nelle società di farmacia, siano esse società di persone che società di capitali, non è più necessario essere farmacisti iscritti all’albo e in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge n. 475/1968.

Ne consegue che l’intera compagine sociale può essere formata da soci che non siano in possesso di detta qualifica.



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Ovviamente, non essendo venute meno le vigenti disposizioni in materia di “conduzione tecnica e direzione” della farmacia, le società **dovranno dotarsi di un direttore** a cui affidare la gestione e responsabilità sanitaria dell’azienda.

Pertanto, la direzione della farmacia, gestita dalla società in cui non sono presenti soci farmacisti, potrà essere affidata a un farmacista "non socio" in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile.

3. Anche le **cause di incompatibilità** con la partecipazione alle società titolari di farmacia previste dall’art. 8 L. 362/1991 sono state riviste.

La norma aveva già subito ad opera del “Decreto Bersani” nel 2006 una prima revisione con la quale era stata eliminata l’incompatibilità con le attività di “distribuzione” del farmaco.

Nella nuova versione del comma 1 dell’art. 8 della legge 362/1991 l’**incompatibilità** è prevista con riferimento a **“qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”**.

Quindi, rispetto alla versione precedente è stata eliminata l’incompatibilità con altra attività esplicita nel settore della intermediazione del farmaco ed è stato aggiunto il riferimento all’esercizio della professione medica.

La ragione della esclusione delle professioni mediche risiede nella necessità di evitare che attraverso la partecipazione a società di capitali possa, in qualche modo, essere eluso il vigente sistema di separazione tra attività medica e attività del farmacista garantito anche, in sede penale, dalle norme sul cd “comparaggio”.

Non sono state oggetto di modifica le altre cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell’art. 8 della legge 362/1991 che prevedono l’incompatibilità della partecipazione alle società titolari di farmacia con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

4. Le modifiche sopra esaminate possono essere valutate sotto più profili, certamente, per alcuni, come un’opportunità.

Ci riferiamo a tutte quelle forme di gestione familiare o associata che sono state approntate per “regolarizzare” la posizione di familiari non farmacisti quali l’impresa familiare ex art 230 bis c.c. e/o le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro (ormai eliminate dalla legge Fornero del 28 giugno 2012, n. 92).



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Ovviamente, per evitare incompatibilità del titolare, **la farmacia dovrà prima essere conferita in società** e ciò costituirà il corrispettivo delle quote di proprietà del conferente attraverso un'operazione "neutra" dal punto di vista fiscale.

Gli altri soci (non farmacisti) **apporteranno denaro** a liberazione e pagamento delle proprie quote, **oppure i crediti** derivanti dalle imprese familiari o **da diritti conseguiti a successioni**.

Analoga procedura può essere effettuata anche dalle società già esistenti. L'entrata del socio, sia farmacista che non farmacista, determinerà o un atto di trasferimento di quote o un aumento di capitale.

La normativa avrà conseguenze, certamente positive in termini di semplificazione, anche sui **passaggi "generazionali"** che sino a oggi erano solitamente approntati con l'attribuzione della farmacia "al figlio" che aveva conseguito il titolo di farmacista, con compensazione agli altri figli e/o coniugi (coeredi) o mediante donazioni di beni immobili presenti nell'asse ereditario oppure mediante "patti di famiglia" previsti dagli art. 768 bis c.c.

Potranno così essere evitate **le problematiche connesse alle attribuzioni a titolo gratuito** di immobili che, sovente, determinavano difficoltà nella circolazione e successiva vendita degli stessi (le donazioni sono revocabili infatti entro 10 anni) e di quelle legate ad eventuali **contenziosi tra i familiari sui valori attribuiti**.

*** **

Tra le altre novità il comma 161 dell'art.1 della Legge in esame dà la possibilità ai titolari delle farmacie non sussidiate ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per un decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento presso i comuni della medesima Regione.

E' stato, inoltre, ridotto da dieci a tre anni il periodo in cui i vincitori in forma associata del concorso straordinario devono mantenere la gestione associata (art.1 comma 163).

La norma fa chiarezza anche sugli orari e turni di apertura delle farmacie, precisando, al comma 165 dell'art.1, che gli orari e i turni di apertura delle farmacie stabiliti dalle Autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato e che il titolare o il gestore della farmacia hanno la facoltà di prestare servizio in orari ed in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne diano preventiva comunicazione all'Autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti ed informino la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Viene modificato anche il comma 1-bis dell'art. 37 del D.Lgs. 219/2006, prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in



FAR.MED.

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006
Partita IVA 01814951008
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi e senza oneri per la finanza pubblica.

Cambiano anche le regole sulla fornitura alle farmacie dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero. Infatti, con una modifica dell'art. 92 comma 4 della D.Lgs 219/2006 è stato previsto che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti, dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie che potranno distribuirli, in via esclusiva, alle strutture autorizzate ad impiegarli o agli enti da cui queste dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato).

Far.Med. S.r.l.